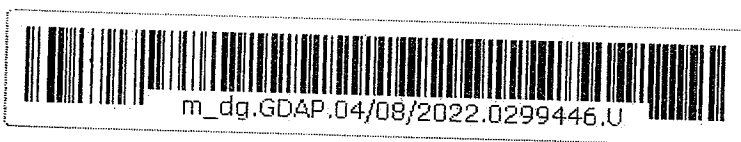




Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai rappresentanti delle OO.SS.

Comparto Funzioni Centrali

Dirigenza Area Funzioni Centrali

e, p.c.

Ufficio III - Personale dirigenziale,
amministrativo e non di ruolo

Oggetto: Trattamento economico e giuridico da applicare al personale del comparto funzioni centrali in relazione alla assenze per malattia dovuta a COVID: vigenza articolo 87, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n.27

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota n. 0295799.U datata del 2 agosto 2022 dell'Ufficio III - Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo, concernente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE

Dr.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo



m_dg.GDAP.02/08/2022.0295799.U

Ai Signori Direttori Generali
SEDE

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
SEDE

Ufficio I – Affari Generali
SEDE

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: Trattamento economico e giuridico da applicare al personale del comparto funzioni centrali in relazione alle assenze per malattia dovuta a COVID: vigenza articolo 87, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Per opportuna conoscenza, ed al fine di fugare ogni dubbio interpretativo in merito alla vigenza dell'art. 87, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a seguito dell'emanazione del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, concernente "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza dello stato di emergenza*", si comunica alle SS.LL. quanto segue.

Come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta a specifico quesito di altra amministrazione, la disposizione indicata in oggetto deve ritenersi tuttora in vigore in quanto non abrogata o modificata dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, disciplinante la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal proposito, si chiarisce che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l'assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto (nessuna decurtazione dell'indennità) e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto.

Considerati gli interessi meritevoli sottesi alla problematica analizzata, si prega l'Ufficio del Capo del Dipartimento, Ufficio I – Segreteria Generale, di voler cortesemente diramare la presente nota a tutti gli Uffici di Staff e delle dipendenti articolazioni.

Parimenti i Sigg. Provveditori vorranno diffondere la presente a tutti gli Istituti ed Uffici dei competenti distretti.

Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione e completa diffusione tra il personale dipendente della presente nota.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi